

Bruxelles, 4 dicembre 2023
(OR. en)

16345/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0053(COD)**

**TRANS 572
CODEC 2384**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15808/23
n. doc. Comm.:	6795/1/23 REV1 + ADD1 REV1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione – Risultati dei lavori

Si allega per le delegazioni, per informazione, il testo su cui il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Trasporti) ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta in oggetto nella sessione del 4 dicembre 2023.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

[NOTA: i considerando saranno adeguati in una fase ulteriore.]

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda:
 - a) i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida;
 - b) il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
 - c) taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, alla revoca, alla limitazione, alla sospensione e all'annullamento delle patenti di guida;
 - d) taluni aspetti applicabili ai conducenti inesperti.
2. La presente direttiva non si applica ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "patente di guida": un documento che attesta il diritto di guidare veicoli a motore e indica le condizioni alle quali il titolare è autorizzato a guidare. Può avere un formato fisico o digitale, o entrambi;

- 2) "patente di guida fisica": una patente di guida in formato fisico, rilasciata a norma dell'articolo 4;
- 3) "patente di guida mobile": una patente di guida in formato digitale, rilasciata a norma dell'articolo 5;
- 4) "veicolo a motore": ogni veicolo munito di un motore di propulsione che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
- 5) "veicolo a due ruote": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³;
- 6) "veicolo a tre ruote": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013;
- 7) "quadriciclo leggero": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013;
- 8) "motociclo": un veicolo a due ruote con o senza sidecar di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 168/2013;
- 9) "triciclo a motore": un veicolo munito di tre ruote simmetriche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 168/2013;
- 10) "autoveicolo": un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie;
- 11) "quadrिमobile pesante": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 168/2013;

³ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

- 12) "decisione di ritiro della patente di guida": qualsiasi decisione che comporti la revoca, l'annullamento, la limitazione o la sospensione della patente di guida o del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore e che è divenuta esecutiva. La misura può configurarsi come una sanzione principale, complementare o accessoria oppure come una misura di sicurezza;
- 13) "camper": un veicolo per uso speciale della categoria M di cui all'articolo 4 e all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (UE) 2018/858, costruito per includere un vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:
- posti a sedere e tavolo,
 - cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,
 - impianti di cottura e
 - armadi o ripostigli.
- Queste attrezzature devono essere fisse. Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile;
- 14) "ambulanza": un veicolo della categoria M di cui all'articolo 4 e all'allegato I, punto 5.3, del regolamento (UE) 2018/858 adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali.

Articolo 3

Specifiche standard dell'Unione in materia di patenti di guida e riconoscimento reciproco

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo le disposizioni della presente direttiva e siano conformi alle specifiche standard dell'Unione e ad altri criteri a norma:
 - a) dell'articolo 4 per le patenti di guida fisiche;
 - b) dell'articolo 5 per le patenti di guida mobili.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida fisiche e mobili rilasciate alla stessa persona siano perfettamente equivalenti per quanto riguarda i diritti e le condizioni in base ai quali tale persona è autorizzata a guidare e la durata di validità.

3. Gli Stati membri non impongono quale condizione preliminare il possesso di una patente di guida fisica o mobile da parte del richiedente al momento del rilascio, della sostituzione, del rinnovo o della conversione di una patente di guida nell'altro formato. Ciò non pregiudica il trattamento delle patenti esistenti in caso di conversione o sostituzione a norma dell'articolo 11, paragrafi 3, e 4.
4. 5 anni dopo l'adozione di atti di esecuzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciate automaticamente solo patenti di guida mobili. Fino a tale data gli Stati membri possono decidere se rilasciare patenti di guida mobili.
5. In deroga al paragrafo 4, su richiesta del richiedente, gli Stati membri prevedono la possibilità di rilasciare una patente di guida fisica al posto di una patente di guida mobile o in combinazione con essa.
6. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. Tuttavia, le patenti di guida mobili rilasciate a norma dell'articolo 5 sono riconosciute reciprocamente dopo la data di cui al paragrafo 4.

[...]

Articolo 4

Patenti di guida fisiche

1. Gli Stati membri rilasciano patenti di guida fisiche sulla base delle specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte A1.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, comprese quelle rilasciate prima del 19 gennaio 2013. Essi ne informano la Commissione.

La patente di guida fisica è protetta contro la falsificazione mediante le specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte A2. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.

3. Allorché il titolare di una patente di guida fisica in corso di validità sprovvista di un periodo di validità amministrativa acquisisce la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale patente di guida, lo Stato membro ospitante può, a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, rinnovando la patente di guida.
4. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.
5. Gli Stati membri possono decidere di inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nella patente di guida fisica. Qualora decida di inserire un microchip nella patente di guida fisica, uno Stato membro può anche decidere, se previsto dalla legislazione nazionale in materia di patenti di guida, di memorizzare nel microchip dati supplementari rispetto a quanto specificato nell'allegato I, parte D.

Qualora prevedano l'inserimento del microchip nella patente di guida fisica, gli Stati membri applicano i requisiti tecnici di cui all'allegato I, parte B. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.

Gli Stati membri informano la Commissione in caso di decisione relativa all'inserimento di un microchip nella patente di guida fisica, o di qualsiasi modifica relativa a tale decisione, entro tre mesi dall'adozione della stessa. Gli Stati membri che hanno già inserito un microchip nelle patenti di guida fisiche ne informano la Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

6. Gli Stati membri possono decidere di incidere, nello spazio riservato al microchip sulle patenti di guida fisiche da essi rilasciate, un codice QR al posto del microchip o in combinazione con esso. Il codice QR consente di verificare l'autenticità delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica.

7. Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica non siano conservati dal verificatore, a meno che la conservazione non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o nazionale, e che l'autorità che rilascia la patente di guida non sia informata del processo di verifica.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza che i codici QR incisi sulle patenti di guida fisiche devono rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi misura volta all'inserimento di un codice QR nella patente di guida, o di qualsiasi modifica di tale misura, entro tre mesi dall'adozione della stessa.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parti A, B e D, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

Articolo 5

Patenti di guida mobili

1. Gli Stati membri rilasciano patenti di guida mobili sulla base delle specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte C.
2. Fatte salve le norme nazionali che impongono il pagamento di diritti per il rilascio di una patente di guida, gli Stati membri provvedono affinché il recupero elettronico delle patenti di guida mobili sia accessibile gratuitamente alle persone in possesso di una patente di guida mobile da essi rilasciata.

Le patenti di guida mobili sono rilasciate ai portafogli europei di identità digitale quali attestati elettronici di attributi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

3. [...] Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida mobili non contengano più dati di quelli indicati nell'allegato I, parte D, e che a tal fine non siano trattati dati personali diversi da quelli necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare.
4. [...] Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente di guida mobile non siano conservati dal verificatore, a meno che la conservazione non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o nazionale.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco degli emittenti delle patenti di guida mobili e lo tengono aggiornato. La Commissione rende pubblici tali elenchi attraverso un canale sicuro e in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parte C, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
7. Entro il [data di entrata in vigore + 18 mesi], la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti l'aspetto visivo, l'interoperabilità, le norme di aggiornamento dei dati e delle registrazioni, la sicurezza e le modalità organizzative per il trattamento e la protezione dei dati personali, le prove e le norme tecniche e di sicurezza per lo scambio delle patenti di guida mobili, comprese le funzioni di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

⁴ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Articolo 6

Categorie di patenti di guida

1. La patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie seguenti:

a) ciclomotori:

categoria AM:

- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h);
- quadricicli leggeri;

b) motocicli e tricicli a motore:

i) categoria A1:

- motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
- tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW;

ii) categoria A2:

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione di potenza superiore a 70 kW;

iii) categoria A:

- motocicli;
- tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;

agli autoveicoli delle categorie di cui alle lettere a) e b) può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi la metà del peso della massa a vuoto del veicolo. Gli Stati membri possono applicare condizioni supplementari alle patenti da essi rilasciate, sulla base di considerazioni di sicurezza stradale.

c) autoveicoli:

i) categoria B1:

- quadricicli pesanti.

La categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli. Tali Stati membri possono rifiutare la conversione di una patente di guida per la categoria B1.

Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre questa categoria, ai fini della guida sul loro territorio, esclusivamente per i veicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), alle condizioni ivi previste e alle ulteriori condizioni che, al momento del rilascio della patente di guida per tale categoria, il conducente abbia meno di 21 anni, che la patente di guida per tale categoria sia valida fino al compimento dei 21 anni di età e che la patente di guida non sia rinnovabile per tale categoria. Se uno Stato membro decide in tal senso, lo indica sulla patente di guida utilizzando il codice dell'Unione 60.03;

ii) categoria B:

- autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858.

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O2 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858, o gli autoveicoli possono essere camper la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg, purché la massa massima autorizzata della combinazione o del camper non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione o camper superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida:

- il completamento di una formazione; oppure
- il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Alle stesse condizioni e fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, gli autoveicoli di questa categoria possono consistere in un'ambulanza la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg ma non 4 250 kg.

Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione, camper o ambulanza sulla patente mediante il pertinente codice dell'Unione di cui all'allegato I, parte E;

iii) categoria BE:

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio della categoria O2 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858;

iv) categoria C1:

- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858;

v) categoria C1E:

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

- vi) categoria C:
- autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
 - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858;
- vii) categoria CE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
- viii) categoria D1:
- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 e non più di 16 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
 - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858;
- ix) categoria D1E:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
- x) categoria D:
- autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858;
- xi) categoria DE:
- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

2. Previo accordo della Commissione, che valuta l'impatto della misura proposta sulla sicurezza stradale, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente articolo determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i veicoli speciali per le persone con disabilità.

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 7

Età minima

1. L'età minima per il rilascio della patente di guida è la seguente:
 - a) 16 anni per le categorie AM, A1 e B1;
 - b) 18 anni per le categorie A2, B, BE, C1 e C1E;
 - c) per quanto riguarda la categoria A:
 - i) 20 anni per i motocicli. Tuttavia l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza di due anni può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;
 - ii) 21 anni per i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;
 - d) 21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E;
 - e) 24 anni per le categorie D e DE.
2. Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:
 - a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;

- b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;
 - c) innalzandola a 18 anni per la categoria A1, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - i) tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni;
 - ii) è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto al paragrafo 1, lettera c), punto i);
 - d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.
3. Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:
- a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.
4. Le patenti di guida rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, se il candidato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2561, l'età minima per il rilascio della patente di guida è la seguente:
- a) per le categorie C e CE, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2022/2561;

- b) per le categorie D1 e D1E, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, di tale direttiva;
- c) per le categorie D e DE, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, lettera a), punto ii), primo comma, e lettera b), di tale direttiva.

Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o punto ii), secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2561, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale.

Articolo 8

Condizioni e limitazioni

1. Gli Stati membri contrassegnano le patenti di guida rilasciate a una persona che è autorizzata a guidare a una o più condizioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i corrispondenti codici dell'Unione di cui all'allegato I, parte E. Essi possono anche utilizzare codici nazionali per le condizioni non contemplate dall'allegato I, parte E.

Se, a causa di un'incapacità fisica, la guida è autorizzata solo per determinati tipi di veicoli o per veicoli adattati al fine di compensare tali incapacità, la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è effettuata con un tale veicolo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parte E, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

Articolo 9

Graduazione ed equivalenze tra categorie

1. Le patenti di guida per le categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono rilasciate solo ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B.
2. La validità delle patenti di guida è fissata come segue:
 - a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
 - b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
 - c) la patente rilasciata per la categoria C1E o CE è valida per la categoria D1E purché il titolare sia già in possesso di patente per la categoria D1;
 - c1) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida, rispettivamente, per le categorie C e C1 nonché D e D1;
 - d) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;
 - d1) la patente rilasciata per le categorie C1E e D1E è valida, rispettivamente, per le categorie C1 e D1;
 - e) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;
 - f) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

- g) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2; B1; C1; D1;
- h) due anni dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria B è valida per la guida dei veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio⁵ aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg senza rimorchio.

3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

- a) i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B, purché il titolare abbia almeno 21 anni;
- b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

Le equivalenze di cui al primo comma sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri che le hanno accordate.

Gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, salvo mediante i pertinenti codici dell'Unione di cui all'allegato I, parte E.

Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle equivalenze di cui al primo comma accordate sul loro territorio, compresi i codici nazionali eventualmente utilizzati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione del presente paragrafo.

⁵ Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

4. Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida delle categorie di veicoli seguenti:
- a) veicoli della categoria D1 aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri con disabilità, da parte di persone di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente e sempreché tali veicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
 - b) veicoli aventi massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - i) tali veicoli sono destinati ad essere utilizzati, da fermi, solo per fini didattici o ricreativi;
 - ii) sono utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali;
 - iii) sono stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato;
 - c) veicoli della categoria B aventi una massa massima autorizzata non superiore a 2 500 kg e una velocità massima tecnicamente limitata a 45 km/h da parte di persone in possesso di patente di guida della categoria B1 rilasciata alle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma.

Gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, lettere a) e b), salvo mediante i pertinenti codici nazionali.

Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

Articolo 10

Rilascio, validità e rinnovo

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato al soddisfacimento delle condizioni seguenti:

- a) il superamento di una prova di capacità e comportamento e di una prova teorica e il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
- b) per la categoria AM, il superamento di una prova teorica soltanto; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di capacità e comportamento e applicare le disposizioni dell'articolo 10 bis per questa categoria.

Gli Stati membri possono imporre una prova di capacità e comportamento specifica per i veicoli a tre ruote e i quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;

- c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, e a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2:
 - i) il superamento di una prova di capacità e comportamento soltanto; oppure
 - ii) il completamento di una formazione a norma dell'allegato VI;
- d) il completamento di una formazione o il superamento di una prova di capacità e comportamento, oppure il completamento di una formazione e il superamento di una prova di capacità e comportamento a norma dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di un complesso di veicoli, di un camper o di un'ambulanza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), terzo e quinto comma;
- e) la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per almeno gli ultimi sei mesi al momento della presentazione della domanda, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. La durata della validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri è la seguente:

- a) 15 anni per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE. Gli Stati membri possono ridurre tale durata a dieci anni nel caso in cui la legislazione nazionale consenta l'utilizzo della patente di guida anche come documento d'identità personale;
- b) cinque anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.

Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

La presenza di un microchip o di un codice QR a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6 rispettivamente, non è una condizione preliminare per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illeggibilità del microchip o del codice QR o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità della patente di guida.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono limitare il periodo di validità amministrativa in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

Gli Stati membri possono ridurre i periodi di validità amministrativa di cui al primo comma, lettere a) e b), per le patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto almeno 65 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici e delle autovalutazioni mediche o applicare altre misure specifiche, tra cui corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto si applica soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al presente paragrafo per le patenti di guida di persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano sul loro territorio della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. [...]

3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato a entrambe le condizioni seguenti:
 - a) il continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell'allegato III;
 - b) la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per almeno gli ultimi sei mesi al momento della presentazione della domanda, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
4. [...]
5. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni nazionali relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.
6. [...]
7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida. Una patente di guida mobile può essere visualizzata su diversi dispositivi mobili. [...]

Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini dell'applicazione del comma precedente. Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o alla conversione di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida. A tal fine gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19.

Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 6, uno Stato membro che rilascia una patente di guida applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti l'annullamento o la revoca della patente di guida o del diritto di guidare qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che tali requisiti fossero soddisfatti.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare gli allegati II, III, V e VI, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

Articolo 10 bis

Conformità alle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale

1. Prima che venga loro rilasciata una qualsiasi patente di guida per la prima volta, i richiedenti sono sottoposti a un esame medico in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale e che riguarda tutte le condizioni mediche di cui all'allegato III. Ciò si applica al rilascio delle patenti di guida di categoria AM solo se richiesto dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b). È richiesto un esame medico allorché si presenta domanda per una patente di guida per le categorie C, CE, C1, C1E, D, D1, DE o D1E, a prescindere dal fatto che sia stato effettuato un esame medico per un'altra categoria.
2. Prima del rinnovo della patente di guida, i titolari sono sottoposti a un esame medico che riguarda tutte le condizioni mediche di cui all'allegato III. Ciò si applica al rinnovo delle patenti di guida di categoria AM solo se richiesto dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e nella misura in cui l'allegato III non disponga altrimenti, per le categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, anziché richiedere un esame medico gli Stati membri possono:
 - a) imporre al candidato o al titolare di compilare un modulo di autovalutazione che riguardi tutte le condizioni mediche di cui all'allegato III al momento del rilascio o del rinnovo della patente di guida; o

b) stabilire un meccanismo nazionale per far sì che si tenga conto di eventuali cambiamenti significativi dell'idoneità fisica o mentale al fine di conformarsi alle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale di cui all'allegato III, dopo che la patente è stata rilasciata al richiedente a seguito di un esame medico o di un'autovalutazione.

Uno Stato membro può applicare una o entrambe tali misure alternative.

4. Gli Stati membri possono decidere le conseguenze in caso di inosservanza del requisito di compilare un'autovalutazione o in caso di informazioni incorrette o incomplete fornite scientemente nell'autovalutazione.
5. Gli Stati membri possono organizzare la misura alternativa di cui al paragrafo 3, lettera b), in modo tale da consentire un monitoraggio dell'idoneità alla guida durante i periodi di rinnovo.
6. Qualora sulla base delle informazioni acquisite in virtù delle diverse misure alternative di cui al paragrafo 3 risulti che il richiedente o il titolare possa trovarsi in una o più delle condizioni mediche di cui all'allegato III, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare sia sottoposto a un esame medico prima di ottenere o rinnovare la patente di guida.

Articolo 10 ter

Proroga della validità in caso di crisi

1. In caso di crisi gli Stati membri possono prorogare per un massimo di sei mesi il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida che altrimenti scadrebbero. La proroga può essere rinnovata qualora la crisi persista.
2. Tale proroga è debitamente motivata e comunicata immediatamente alla Commissione. La Commissione pubblica immediatamente tali dati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli Stati membri riconoscono la validità delle patenti di guida il cui periodo di validità amministrativa è stato prorogato a norma del presente articolo.

3. Qualora una crisi colpisca più Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di prorogare il periodo di validità amministrativa di tutte o di alcune categorie di patenti di guida che altrimenti scadrebbero. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere rinnovata qualora la crisi persista. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
4. Qualora uno Stato membro non incontri, o non rischi di incontrare, difficoltà che rendono impraticabile il rinnovo delle patenti di guida a seguito della crisi di cui al paragrafo 3 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare l'impatto della crisi, tale Stato membro può decidere di non applicare la proroga introdotta dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3, previa informazione della Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. Ai fini del presente articolo, per crisi si intende un evento eccezionale, imprevisto e improvviso, naturale o antropogenico, di natura e portata straordinarie che si verifica all'interno o all'esterno dell'Unione, con un impatto diretto o indiretto significativo sul settore dei trasporti su strada e che inoltre impedisce o compromette in modo sostanziale la possibilità per i titolari di patenti di guida o le autorità nazionali competenti di espletare le procedure necessarie per il rinnovo delle stesse.

Articolo 11

Conversione e sostituzione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la conversione della propria patente di guida in una equivalente. Lo Stato membro che procede alla conversione verifica per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla conversione della patente.

3. Lo Stato membro che procede alla conversione di una patente di guida fisica restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

Lo Stato membro che procede alla conversione di una patente di guida mobile ne informa le autorità dello Stato membro di rilascio, precisandone i motivi; quest'ultimo provvede affinché la patente mobile precedente non possa più essere visualizzata tramite il dispositivo mobile utilizzato dal titolare a tal fine. Gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19, paragrafo 1, a fini di comunicazione.

4. La sostituzione di una patente di guida fisica in seguito a danneggiamento, smarrimento o furto così come la sostituzione di una patente di guida fisica o mobile di cui è stato fatto un uso fraudolento possono essere ottenute esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale. Queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base a un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria. Nel caso in cui una patente di guida sia stata sostituita da uno Stato membro diverso da quello di rilascio e la patente di guida sostituita sia ancora in possesso del titolare o possa essere da quest'ultimo visualizzata, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3.

Articolo 12

Conversione di patenti di guida rilasciate da paesi terzi

1. Se uno Stato membro prevede la conversione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo a un titolare che ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, tale Stato membro procede alla conversione della stessa conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Qualora uno Stato membro converta una patente di guida rilasciata da un paese terzo che non è stato oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, tale conversione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successivi, sono registrati sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro mediante apposizione del codice pertinente di cui all'allegato I, parte E. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito all'articolo 3, paragrafo 6.

Per tali conversioni gli Stati membri applicano le disposizioni della propria legislazione nazionale, conformemente alle condizioni previste dal presente paragrafo.

3. Se la patente di guida è rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, tale conversione è registrata sulla patente di guida rilasciata dallo Stato membro interessato per mezzo del codice pertinente di cui all'allegato I, parte E. In tali casi gli Stati membri convertono la patente di guida conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente decisione di esecuzione.
4. Se una patente di guida rilasciata da uno Stato membro è stata convertita con una patente di guida rilasciata da un paese terzo, gli Stati membri non esigono il rispetto di condizioni aggiuntive diverse da quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), né registrano informazioni aggiuntive per la conversione di tale patente di guida con un'altra da essi rilasciata, per quanto riguarda le categorie della patente di guida originaria.

Nel caso di cui al primo comma, qualora il richiedente chieda la conversione di una patente di guida valida anche per le categorie per le quali ha acquisito il diritto di guidare in un paese terzo, si applicano le norme seguenti:

- a) se la patente di guida è stata rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, si applica il paragrafo 3;
- b) in mancanza di tale decisione di esecuzione, si applica il paragrafo 2.

5. Le conversioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 hanno luogo solo se la patente di guida rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che effettua la conversione.
6. La Commissione può rilevare che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione, il che consente la conversione delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo in questione conformemente al paragrafo 3, se necessario previo soddisfacimento di determinate condizioni prestabilite.

Qualora individui un tale paese terzo, la Commissione può valutarne il quadro dei trasporti su strada in cooperazione con gli Stati membri. La Commissione concede agli Stati membri almeno sei mesi di tempo affinché esprimano il proprio parere sul quadro dei trasporti su strada in essere nel paese terzo individuato. La Commissione procede alla valutazione non appena riceve un parere da tutti gli Stati membri o, se anteriore, dopo la scadenza del termine per l'invio dei pareri.

Nel valutare il quadro dei trasporti su strada in essere in un paese terzo, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

- a) i requisiti vigenti in materia di patente di guida, quali la classificazione delle categorie di patente di guida, i requisiti di età minima, i requisiti e le condizioni di formazione e degli esami di guida e le norme mediche per il rilascio della patente;
- b) se il paese terzo rilascia patenti di guida mobili e, in caso affermativo, i dettagli tecnici e strutturali applicabili per il funzionamento del sistema;
- c) il livello di circolazione di patenti di guida falsificate e le misure adottate al fine di impedire la falsificazione delle patenti di guida e la corruzione ad esse relativa;
- d) il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo;
- e) le condizioni di traffico nel paese terzo e la loro comparabilità con le condizioni di traffico sulle reti stradali dell'Unione;

- f) le prestazioni in materia di sicurezza stradale del paese terzo;
- g) le prassi del paese terzo in materia di conversione delle patenti di guida dell'UE.

7. La Commissione, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 6 e mediante decisioni di esecuzione, può decidere che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione, il che consente la conversione delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo in questione conformemente al paragrafo 3.

Nella decisione di esecuzione figurano almeno:

- a) le categorie di patenti di guida di cui all'articolo 6 per le quali può essere effettuata una conversione conformemente al paragrafo 3;
- b) le date di rilascio delle patenti di guida del paese terzo a partire dalle quali può essere effettuata una conversione conformemente al paragrafo 3;
- c) eventuali condizioni generali da soddisfare ai fini della verifica dell'autenticità del documento ufficiale da convertire;
- d) le condizioni generali che il richiedente deve soddisfare per dimostrare la conformità alle norme mediche di cui all'allegato III prima della conversione.

Se la patente di guida del richiedente non consente il rispetto del secondo comma, lettere a) o b), del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di convertirla conformemente al paragrafo 2. Se il richiedente non è in grado di soddisfare il secondo comma, lettere c) o d), del presente paragrafo, gli Stati membri rifiutano di convertire la patente di guida. Qualsiasi condizione aggiuntiva che la decisione di esecuzione può contenere prevede l'applicabilità delle disposizioni nazionali dello Stato membro a norma del paragrafo 2 o il rifiuto della conversione della patente di guida, qualora tali condizioni non siano rispettate dal richiedente.

Le decisioni di esecuzione sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

8. La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7 prevede che la Commissione proceda, in collaborazione con gli Stati membri, a un riesame periodico della situazione della sicurezza stradale e degli altri elementi di cui al paragrafo 6 nel paese terzo interessato almeno ogni quattro anni. In funzione delle conclusioni del riesame, la Commissione mantiene, modifica o sospende, nella misura necessaria, o abroga la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7.
9. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul suo sito web un elenco dei paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 7 e pubblica di conseguenza anche tutte le modifiche pertinenti apportate a norma del paragrafo 8.
10. La Commissione istituisce una rete di conoscenze per raggruppare, elaborare e diffondere conoscenze e informazioni sulle migliori pratiche per l'integrazione dei conducenti professionisti stranieri nel mercato interno. La rete comprende le autorità degli Stati membri, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori e le parti sociali pertinenti e altri operatori pertinenti del settore dei trasporti su strada.

Articolo 13

Effetti della limitazione, della sospensione, della revoca o dell'annullamento del diritto di guidare o della patente di guida⁶

1. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa, revocata o annullata in un altro Stato membro.
2. Uno Stato membro rifiuta di riconoscere a una persona la cui patente o il cui diritto di guidare siano limitati, sospesi, revocati o annullati nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

⁶ NOTA: Questo articolo dovrà essere riesaminato mano a mano che procedono i lavori sulla proposta riguardante il ritiro della patente.

3. La patente di guida o il diritto di guidare sono considerati limitati, sospesi, revocati o annullati ai fini del presente articolo finché la persona interessata non soddisfa le condizioni imposte da uno Stato membro alle quali deve conformarsi per poter recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o per poterne chiedere una nuova.

Gli Stati membri si assicurano che le condizioni da essi imposte affinché il titolare possa recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o possa chiedere una nuova patente siano proporzionate, non discriminatorie per i titolari di patenti di guida rilasciate da qualsiasi altro Stato membro e non comportino, di per sé, un rifiuto a tempo indeterminato di rilasciare una patente di guida o di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

4. Laddove giustificato dal comportamento o dall'idoneità fisica o mentale di una persona, gli Stati membri possono vietare a tale persona di guidare nel loro territorio a tempo indeterminato senza darle la possibilità di recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o di chiederne una nuova.

In deroga al paragrafo 1, altri Stati membri possono, previa consultazione dello Stato membro che impone il divieto di guida a tempo indeterminato di cui al presente paragrafo, rilasciare una patente di guida a tale persona. Tuttavia, quest'ultimo Stato membro può rifiutare di riconoscere sine die la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro nel suo rispettivo territorio.

Articolo 14

Sistema di guida accompagnata

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri rilasciano le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per la categoria B contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età.

- 1 bis. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) rispettivamente, per guidare sul loro territorio gli Stati membri possono rilasciare le patenti di guida per la categoria C1 o C, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, purché il conducente sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2561, contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età.

Le patenti rilasciate a norma del primo comma sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri che le hanno rilasciate.

2. I titolari di una patente di guida contrassegnata con il codice dell'Unione 98.02 che non abbiano compiuto 18 anni di età guidano solo se accompagnati da una persona, che occupa il sedile anteriore del passeggero, in grado di fornire indicazioni durante la guida. L'accompagnatore rispetta le norme relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. L'accompagnatore soddisfa le condizioni seguenti:

- a) ha un'età minima di 24 anni;
- b) è titolare di una patente di guida della categoria pertinente rilasciata da oltre cinque anni;
- c) non è stato oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida negli ultimi cinque anni nello Stato membro di rilascio⁷. [...]

3. Gli Stati membri possono esigere l'identificazione degli accompagnatori di cui al paragrafo 2 al fine di garantire il rispetto del presente articolo. Gli Stati membri possono limitare il numero di accompagnatori possibili.

Gli Stati membri possono applicare sul loro territorio condizioni supplementari che devono essere soddisfatte dalla persona che accompagna il titolare di una patente di guida da loro rilasciata. Essi ne informano la Commissione. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

⁷ NOTA: La condizione di cui alla lettera c) può essere integrata da una decisione di ritiro della patente di guida adottata da un altro Stato membro dopo che sarà stato trovato un accordo in merito alla direttiva sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida.

4. Gli Stati membri possono applicare condizioni aggiuntive per il rilascio di una patente di guida contrassegnata con il codice dell'Unione 98.02 ai richiedenti che non abbiano compiuto 18 anni di età. Essi ne informano la Commissione. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.

Modifiche al considerando 28:

"(28) È opportuno introdurre a livello di Unione un sistema di guida accompagnata per determinate categorie di patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Le norme di tale sistema dovrebbero prevedere la possibilità per i richiedenti di acquisire la patente di guida nelle categorie pertinenti prima del raggiungimento del limite minimo di età richiesto. Tuttavia l'uso di tali patenti di guida dovrebbe essere subordinato all'obbligo di essere accompagnati da un conducente esperto, ad esempio un familiare. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, per motivi di sicurezza stradale, a definire condizioni e norme più rigorose nel loro territorio per quanto riguarda le patenti di guida da essi rilasciate."

Nuovo considerando:

"(29 bis) Il sistema di guida accompagnata non limita le opzioni esistenti degli Stati membri per ridurre l'età minima per la categoria B e applicare le relative condizioni a livello nazionale."

Articolo 15

Periodo di prova

1. La patente di guida rilasciata dopo il superamento dell'esame di guida di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è soggetta a un periodo di prova. Se il titolare della patente di guida è già in possesso di una patente di guida valida per un'altra categoria, il periodo di prova comprende soltanto l'eventuale tempo residuo del periodo di prova per la patente di guida esistente, a meno che quest'ultima non sia rilasciata solo per la categoria AM.

La durata del periodo di prova è stabilita dallo Stato membro che rilascia la patente di guida e non è inferiore a due anni.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme o sanzioni, o entrambe, per la guida in stato di ebbrezza per i conducenti inesperti più rigorose rispetto a quelle per i conducenti esperti e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.

Gli Stati membri adottano misure al fine di ridurre la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti tra i conducenti inesperti.

Modifiche al considerando 30:

"(30) È opportuno garantire che i conducenti che ottengono per la prima volta la patente di guida non mettano a repentaglio la sicurezza stradale. Per tali conducenti inesperti è opportuno stabilire un periodo di prova di almeno due anni, durante il quale dovrebbero applicarsi norme o sanzioni per la guida in stato di ebbrezza più rigorose, fatta salva la competenza degli Stati membri a regolamentare il comportamento dei conducenti. Tali norme più rigorose potrebbero includere o consistere in una formazione specifica per i conducenti inesperti che fornisca loro ulteriori istruzioni sulla consapevolezza dei rischi e potrebbero riflettere sul loro comportamento. È inoltre opportuno stabilire misure speciali per garantire la riduzione della guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti tra i conducenti inesperti. Tali misure potrebbero includere norme o sanzioni più rigorose, una formazione specifica sulla consapevolezza dei rischi per i conducenti inesperti nonché iniziative mirate in termini di rispetto delle norme e campagne informative. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad attuare liberamente norme aggiuntive nel loro territorio per i conducenti inesperti al fine di migliorare la sicurezza stradale."

3. Gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive applicabili sul loro territorio ai conducenti inesperti al fine di migliorare la sicurezza stradale, che possono prevedere l'obbligo di un secondo periodo di prova per una categoria diversa. Essi ne informano la Commissione.
- 3 bis. Se un'autorità competente dello Stato membro di residenza normale decide di prolungare un periodo di prova a motivo di un comportamento illecito, essa provvede affinché il nuovo periodo sia registrato sulla patente di guida.
4. Gli Stati membri contrassegnano le patenti di guida rilasciate durante il periodo di prova con il codice dell'Unione 98.01 di cui all'allegato I, parte E.

[...]

Articolo 16

Esaminatori

1. Gli esaminatori di guida soddisfano le norme minime di cui all'allegato IV.

Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato IV, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

Articolo 17

Residenza normale

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, la residenza normale è il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni nel corso degli ultimi 365 giorni, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

2. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 4, la residenza normale del personale dei servizi diplomatici dell'Unione o dei suoi Stati membri, o dei componenti del loro nucleo familiare, accreditati presso paesi terzi si ritiene situata nel territorio degli Stati membri che hanno rilasciato le patenti di guida che vengono rinnovate o sostituite.

Ai fini del presente articolo, nei "servizi diplomatici dell'Unione" rientrano i funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri e qualsiasi altro dipendente o contraente che lavora per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'ambito della rappresentanza esterna e che, per poter svolgere le proprie mansioni contrattuali, ha vissuto almeno 181 giorni nel corso degli ultimi 365 giorni al di fuori dell'UE.

3. In casi eccezionali, se non è in grado di provare che ha stabilito la sua residenza normale in un determinato Stato membro ai sensi del paragrafo 1, il titolare di una patente di guida può ottenere il rinnovo o la sostituzione della stessa nello Stato membro che l'ha rilasciata originariamente.
4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e ai fini specifici del primo rilascio di una patente di guida di categoria B, un richiedente la cui residenza normale sia diversa dallo Stato membro di cittadinanza può sostenere la prova teorica in quest'ultimo, qualora lo Stato membro di residenza normale non preveda la possibilità di superare le prove teoriche in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di cittadinanza o con l'assistenza di un interprete. Lo Stato membro di cittadinanza in cui il richiedente ha sostenuto la prova teorica informa lo Stato membro di residenza normale — su richiesta delle autorità competenti per la patente di guida di quest'ultimo — in merito all'esame sostenuto e superato avvalendosi della rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro ricevente non richiede ulteriori prove delle conoscenze teoriche del richiedente.

Articolo 18

Equivalenze delle patenti non conformi al modello standard dell'Unione

1. Gli Stati membri applicano le equivalenze stabilite dalla decisione (UE) 2016/1945 della Commissione⁸ tra le abilitazioni ottenute anteriormente al 19 gennaio 2013 e le categorie di cui all'articolo 6 della presente direttiva.
2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 19

Assistenza reciproca

1. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva. Essi si scambiano informazioni sulle patenti che hanno rilasciato, convertito, sostituito, rinnovato, limitato, sospeso, revocato o annullato, sulle decisioni di ritiro della patente di guida che hanno imposto [o prevedono di imporre]⁹ e si consultano se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il candidato alla patente di guida sia oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per tali fini.
2. Gli Stati membri possono inoltre avvalersi della rete dell'UE delle patenti di guida al fine di scambiarsi informazioni per gli scopi seguenti:
 - a) consentire alle loro autorità di verificare la validità e l'autenticità di una patente di guida durante i controlli su strada, le indagini o nell'ambito di misure antifalsificazione;

⁸ Decisione (UE) 2016/1945 della Commissione, del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida (GU L 302 del 9.11.2016, pag. 62).

⁹ NOTA: il testo tra parentesi potrà essere aggiunto in un secondo tempo, in funzione dello stato di avanzamento della proposta riguardante il ritiro della patente.

- b) agevolare le indagini conformemente alla direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰;
- c) prevenire, accertare e indagare i reati ai fini stabiliti all'articolo 2 di [RIFERIMENTO A PRÜM II];
- d) applicare la direttiva (UE) 2022/2561 e verificare la validità e l'autenticità di una patente di guida allorché si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 e il regolamento (UE) n. 165/2014;
- [e) attuare e applicare la [NUOVA DIRETTIVA SULL'EFFETTO A LIVELLO DI UNIONE DI DETERMINATE DECISIONI DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA]]¹⁰.

3. L'accesso alla rete è protetto. La rete prevede scambi di informazioni sincroni (in tempo reale) e asincroni, nonché l'invio e la ricezione di messaggi, notifiche e allegati protetti.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni scambiate attraverso la rete siano aggiornate.

Gli Stati membri possono consentire l'accesso alla rete solo alle autorità competenti per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri si assistono reciprocamente anche nell'attuazione della patente di guida mobile, in particolare per garantire l'interoperabilità senza soluzione di continuità tra le applicazioni e le funzioni di verifica di cui all'allegato I, parte C.

¹⁰ Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

5. Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi nazionali connessi alla rete dell'UE delle patenti di guida e la protezione dei dati personali scambiati in tale contesto, la Commissione adotta, entro il 6 giugno 2026, atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio i requisiti operativi, di interfaccia e tecnici della rete dell'UE delle patenti di guida. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri possono cooperare nell'applicazione di qualsiasi limitazione, sospensione, revoca o annullamento parziale del diritto di guidare o di una patente di guida, in particolare se le rispettive misure sono limitate a determinate categorie di patenti di guida o al territorio di taluni Stati membri, in particolare mediante menzioni sulle patenti di guida da essi rilasciate.

Articolo 20

Riesame

Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito al numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria. I dati sono forniti separatamente per le patenti di guida mobili e le patenti di guida fisiche.

Entro [entrata in vigore + cinque anni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compreso il suo impatto sulla sicurezza stradale.

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 8, e dell'articolo 16, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta l'atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2561

All'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561 è aggiunta la lettera c) seguente:

"c) a partire dai 17 anni di età, veicoli della categoria di patenti di guida C1 o C, a condizione di essere titolare di un CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e solo alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 bis e 2, della direttiva [RIFERIMENTO ALLA PRESENTE DIRETTIVA]."

Articolo 24

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

- a) nella seconda colonna, in corrispondenza alla riga "Trasferimento", è aggiunta la cella seguente: "Ottenimento e rinnovo di una patente di guida";
- b) nella terza colonna, in corrispondenza alla riga "Trasferimento", è aggiunta la cella seguente: "Rilascio, conversione e sostituzione delle patenti di guida dell'UE".

Articolo 25

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di entrata in vigore + tre anni] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal [data di entrata in vigore + quattro anni].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Abrogazione

1. La direttiva 2006/126/CE è abrogata a decorrere dal [data di entrata in vigore + quattro anni].

I riferimenti alla direttiva 2006/126/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

2. Il regolamento (UE) n. 383/2012 è abrogato a decorrere dal [data di entrata in vigore + quattro anni].
3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 383/2012 si intendono fatti all'allegato I, parte B, della presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DAGLI STATI MEMBRI

PARTE A1: SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA

- 1) Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

- 2) La patente si compone di due facciate ed è conforme al modello di cui alla figura 1.

<i>Facciata 1</i>	<i>Facciata 2</i>
-------------------	-------------------



DRIVING LICENCE
(MEMBER STATE)

1.

2.

3.

6. PHOTO

9

4a. 4c.

4b. (4d.)

5.

7.

(8.)

13.

(14.)

9	10.	11.	12.
AM 			
A1 			
A2 			
A 			
B1 			
B 			
C1 			
C 			
D1 			
D 			
BE 			
C1E 			
CE 			
D1E 			
DE 			

1. Name 2. First name 3. Date and place of birth 4a. Date of issue 4b. Date of expiry 4c. Issued by 5. Licence number 10. Valid from 11. Valid to 12. Codes

Figura 1: modello di patente di guida UE

- 3) Nella patente figurano le informazioni specificate nella parte D come indicato di seguito.

La facciata 1 contiene:

- a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
- b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
- c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da 12 stelle gialle, come precisato nella parte D, punto 1;
- d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata (campi da 1 a 9) di cui alla parte D, punto 3;

- e) la dicitura "modello UE" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente, come precisato nella parte D, punto 2.

La facciata 2 contiene:

- f) le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata (campi da 9 a 12) di cui alla parte D, punto 4;
- g) le informazioni specifiche relative alla gestione della patente (campi da 13 a 14), di cui alla parte D, punto 5;
- h) la spiegazione dei seguenti campi numerati che figurano sulle facciate 1 e 2 della patente: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 e 12.

Lo Stato membro che desidera redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microchip o un altro dispositivo informatizzato equivalente o per potervi eventualmente stampare un codice QR.

I colori di riferimento sono i seguenti:

- blu: Pantone Reflex Blue;
- giallo: Pantone Yellow.

4) Disposizioni particolari

- a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

- b) Gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

- c) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per i campi da 9 a 12 sulla facciata 2.

PARTE A2: SPECIFICHE ANTIFALSIFICAZIONE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA

- 1) La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
 - a) produzione di schede false: attraverso la creazione di un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
 - b) contraffazione: attraverso la modifica delle proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
- 2) La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nella procedura di domanda, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
- 3) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):
 - a) schede insensibili ai raggi UV;
 - b) fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
 - c) elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
 - d) incisione laser;
 - e) nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

- 4) Inoltre il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso di almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):
- a) inchiostri a variazione cromatica*;
 - b) inchiostro termocromatico*;
 - c) ologrammi su misura*;
 - d) immagini variabili incise al laser*;
 - e) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
 - f) stampa iridescente;
 - g) filigrana digitale sullo sfondo;
 - h) pigmenti infrarossi o fosforescenti;
 - i) caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto*.
- 5) Gli Stati membri possono introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza. Di norma le tecniche contrassegnate da un asterisco sono da preferire in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità del documento senza utilizzare alcun sistema particolare.

PARTE B: SPECIFICHE RELATIVE AL MICROCHIP INSERITO NELLA PATENTE DI GUIDA FISICA

- 1) Il microchip e i dati contenuti nel microchip, comprese le informazioni supplementari previste dalla legislazione nazionale in materia di patenti di guida, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte B1.
- 2) Nella parte B2 sono elencate le norme applicabili alle patenti di guida dotate di microchip.
- 3) Le patenti di guida dotate di microchip sono sottoposte a una procedura di omologazione UE in conformità delle disposizioni di cui alla parte B3.
- 4) Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all'omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità dei punti da 1 a 3, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.
- 5) All'occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla presente parte, uno Stato membro può ritirare l'omologazione UE da esso rilasciata.

- 6) I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nella parte B4.
- 7) La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.

La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.

- 8) I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.
- 9) Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme alla presente parte dell'allegato I, ne informa la Commissione. Lo Stato membro indica il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e descrive la non conformità. La Commissione informa senza indebito ritardo tutti gli altri Stati membri di quanto le è stato comunicato in base al presente punto.
- 10) Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.

PARTE B1: requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip

I requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip illustrati nel presente allegato si basano su norme internazionali, in particolare le norme della serie ISO/IEC 18013. Essi contemplano i seguenti aspetti:

- a) le specifiche del microchip e la struttura logica dei dati del microchip;
- b) le specifiche dei dati armonizzati e supplementari da memorizzare;
- c) le specifiche relative ai meccanismi di protezione dei dati per i dati memorizzati in formato digitale nel microchip.

1. ABBREVIAZIONI

Abbreviazione	Significato
AID	Identificatore di applicazione (<i>Application Identifier</i>)
BAP	Protezione d'accesso di base (<i>Basic Access Protection</i>)
DG	Gruppo di dati (<i>Data Group</i>)
EAL 4+	Livello 4 aumentato di garanzia della valutazione (<i>Evaluation Assurance Level 4 Augmented</i>)

EF	File elementare (<i>Elementary File</i>)
EFID	Identificatore del file elementare (<i>Elementary File Identifier</i>)
eMRTD	Documenti di viaggio a lettura ottica (<i>Machine Readable Travel Documents</i>)
ICC	Carta a circuito integrato (<i>Integrated Circuit Card</i>)
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (<i>International Standard Organisation</i>)
LDS	Struttura logica dei dati (<i>Logical Data Structure</i>)
PICC	Carta di prossimità a circuito integrato (<i>Proximity Integrated Circuit Card</i>)
PIX	Estensione dell'identificatore di applicazione esclusivo (<i>Proprietary Application Identifier Extension</i>)
RID	Identificatore di applicazione registrato (<i>Registered Application Identifier</i>)
SOd	Oggetto di sicurezza del documento (<i>Document Security Object</i>)

2. DATI CONTENUTI NEL MICROCHIP

1) Dati armonizzati obbligatori e facoltativi della patente di guida

Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui alla parte D. Se uno Stato membro decide di inserire nella patente di guida dati indicati come facoltativi nella parte D, tali dati sono memorizzati nel microchip.

2) Dati supplementari

Gli Stati membri possono memorizzare nel microchip dati supplementari previsti dalla rispettiva legislazione nazionale in materia di patenti di guida. Essi ne informano la Commissione.

3. MICROCHIP

1) Tipo di supporto di memorizzazione

Il supporto di memorizzazione per i dati della patente di guida è un microchip provvisto di interfaccia a contatto, senza contatto oppure duplice (con e senza contatto), come precisato nella parte B2, voce 1.

2) Applicazioni

Tutti i dati di un microchip sono memorizzati in applicazioni elettroniche. Tutte le applicazioni del microchip sono identificate con un codice unico denominato AID (*Application Identifier* — Identificatore di applicazione), come indicato nella parte B2, voce 2.

a) Applicazione per patenti di guida UE

I dati obbligatori e facoltativi della patente di guida di cui all'allegato I, parte D, sono memorizzati nell'apposita applicazione per la patente di guida UE. L'AID dell'applicazione per la patente di guida UE è il seguente:

"A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31",

composto da:

- l'identificatore di applicazione registrato (RID) della Commissione europea: "A0 00 00 04 56";
- l'estensione dell'identificatore di applicazione esclusivo (PIX) dell'applicazione per la patente di guida UE: "45 44 4C 2D 30 31" (EDL-01).

I dati, raggruppati in gruppi di dati (DG), fanno parte di una struttura logica dei dati (LDS).

I DG sono memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sotto forma di file elementari (EF) e sono protetti in conformità della parte B2, voce 3.

b) Altre applicazioni

Gli altri dati supplementari sono memorizzati in una o più applicazioni apposite, diverse dall'applicazione per la patente di guida UE. Ciascuna di queste applicazioni è identificata con un AID unico.

4. **STRUTTURA LOGICA DEI DATI DELL'APPLICAZIONE PER LA PATENTE DI GUIDA UE**

1) Struttura logica dei dati (*Logical Data Structure*)

I dati della patente di guida inseriti nel microchip sono contenuti in una struttura logica dei dati (LDS), di cui alla parte B2, voce 4. Il presente punto precisa quali sono i requisiti supplementari per i DG obbligatori e supplementari.

Ogni DG è memorizzato in un EF. Gli EF da utilizzare per l'applicazione per la patente di guida UE sono identificati con identificatori appositi (EFID — *Elementary File Identifiers*), nella forma estesa o abbreviata, come indicato nella parte B2, voce 5.

2) Gruppi di dati obbligatori

Gli elementi di dati obbligatori e facoltativi sono memorizzati nei seguenti DG:

- a) DG 1: tutti gli elementi di dati obbligatori e facoltativi come figurano sul documento, eccetto l'immagine del volto e l'immagine della firma;
- b) DG 5: immagine della firma del titolare della patente;
- c) DG 6: immagine del volto del titolare della patente.

I dati del DG 1 sono organizzati secondo quanto indicato al punto 6 e nella parte B2, voce 6. I dati contenuti nei DG 5 e 6 sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 7.

3) Gruppi di dati supplementari

Gli elementi di dati supplementari, se previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri in materia di patenti di guida, sono inseriti nei DG seguenti:

- a) DG 2: informazioni sul titolare della patente, eccetto i dati biometrici;
- b) DG 3: informazioni sull'autorità che rilascia la patente;
- c) DG 4: immagine ritratto;
- d) DG 7: dati biometrici delle impronte digitali del titolare della patente;
- e) DG 8: dati biometrici dell'iride del titolare della patente;
- f) DG 11: altre informazioni, come il nome per esteso del titolare nei caratteri nazionali.

I dati contenuti in tali DG sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 8.

5. MECCANISMI DI SICUREZZA DEI DATI

Si utilizzano meccanismi adeguati per convalidare l'autenticità e l'integrità del microchip e dei dati in esso contenuti e per limitare l'accesso ai dati della patente di guida.

I dati del microchip sono protetti conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 3. La presente sezione precisa i requisiti supplementari da rispettare.

1) Verifica dell'autenticità

a) Autenticazione passiva obbligatoria

Tutti i DG memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sono protetti da un'autenticazione passiva.

I dati relativi all'autenticazione passiva sono conformi ai requisiti di cui alla parte B2, voce 9.

b) Autenticazione attiva facoltativa

Si applicano meccanismi di autenticazione attiva facoltativa per garantire che il microchip originale non sia stato sostituito.

2) Restrizione dell'accesso

a) Protezione d'accesso di base (*Basic Access Protection*) obbligatoria

Si applica il meccanismo di protezione dell'accesso di base (BAP) per tutti i dati contenuti nell'applicazione per la patente di guida UE. Ai fini dell'interoperabilità con sistemi esistenti, quale il sistema che impiega documenti di viaggio a lettura ottica (eMRTD), è d'obbligo utilizzare la zona per la lettura automatica (MRZ) a una riga, di cui alla parte B2, voce 10.

La chiave del documento Kdoc utilizzata per accedere al chip è generata dall'MRZ a una riga, che può essere immessa manualmente oppure utilizzando un lettore ottico di caratteri (OCR). Si applica la configurazione BAP 1 definita per l'MRZ a una riga, indicata nella parte B2, voce 10.

b) Controllo dell'accesso esteso condizionato (*Conditional Extended Access Control*)

Quando sono memorizzati nel microchip dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, si adottano misure supplementari per limitare l'accesso a tali dati.

I meccanismi di controllo dell'accesso esteso sono conformi alle specifiche di cui alla parte B2, voce 11.

c) Infrastruttura a chiave pubblica (PKI) per le patenti di guida dotate di microchip

Gli Stati membri stabiliscono le modalità necessarie alla gestione delle chiavi pubbliche, in conformità dell'allegato A della norma ISO 18013_3.

6. **PRESENTAZIONE DEI DATI**

1) Formato dei dati nel DG 1

Codice	L	Valore					Codifica	O/F
61	V	Elementi dei dati del DG 1 (annidati)						
		Codice	L	Valore				
		5F 01	V	Numero di omologazione			ans	O
		5F 02	V	Oggetto di dati costruito relativo a elementi di dati demografici				O
				Codice	L	Valore		
				5F 03	3	Stato membro emittente	a3	O
				5F 04	V	Cognome(i) del titolare	as	O
				5F 05	V	Altro(i) nome(i) del titolare	as	O
				5F 06	4	Data di nascita (ggmmaaaa)	n8	O
				5F 07	V	Luogo di nascita	ans	O
				5F 08	3	Nazionalità	a3	F
				5F 09	1	Sesso	M/F/S	F
				5F 0A	4	Data di rilascio della patente (ggmmaaaa)	n8	O
				5F 0B	4	Data di scadenza della patente (ggmmaaaa)	n8	O
				5F 0C	V	Autorità emittente	ans	O
				5F 0D	V	Numero amministrativo (diverso dal numero del documento)	ans	F
				5F 0E	V	Numero del documento	ans	O
				5F 0F	V	Residenza, domicilio permanente o recapito postale	ans	F
		7F 63	V	Oggetto di dati costruito relativo alle categorie veicoli/restrizioni/condizioni				O
				Codice	L	Valore (codificato come indicato di seguito)		

				02	1	Numero di categorie/restrizioni/condizioni	N	O
				87	V	Categoria/restrizione/condizione	ans	O
				87	V	Categoria/restrizione/condizione	ans	F
				...	...	...	...	...
				87	V	Categoria/restrizione/condizione	ans	F

2) Formato di registrazione logica

Le categorie riguardanti i veicoli, le restrizioni o le condizioni sono riunite in un oggetto di dati in base alla struttura indicata nella tabella seguente:

Codice categoria veicolo	Data di rilascio	Data di scadenza	Codice	Segno	Valore
--------------------------	------------------	------------------	--------	-------	--------

dove:

- i codici delle categorie dei veicoli sono presentati come indicato nell'articolo 6 (ad esempio AM, A1, A2, A, B1, B, ecc.);
- la data di rilascio si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;
- la data di scadenza si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;
- il codice, il segno e il valore si riferiscono alle informazioni o alle restrizioni supplementari relative alla categoria di veicoli o al conducente.

PARTE B2: elenco delle norme applicabili alle patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione

Voce	Oggetto	Requisito	Applicabile a
1	Interfaccia, organizzazione e comandi del supporto di memorizzazione	Serie ISO/IEC 7816 (a contatto), serie ISO/IEC 14443 (senza contatto) di cui all'allegato C della norma ISO/IEC 18013-2:2008	Parte B1, punto 3.1)
2	Identificatore di applicazione	ISO/IEC 7816-5:2004	Parte B1, punto 3.2)
3	Meccanismi di sicurezza dei dati	ISO/IEC 18013-3:2009	Parte B1, punto 3.2), lettera a) Parte B1, punto 5
4	Struttura logica dei dati	ISO/IEC 18013-2:2008	Parte B1, punto 4.1)
5	Identificatori del file elementare	ISO/IEC 18013-2:2008 Tabella C.2	Parte B1, punto 4.1)
6	Presentazione dei dati per il DG 1	ISO 18013-2:2008, allegato C.3.8	Parte B1, punto 4.2) Parte B1, punto 6.1)
7	Presentazione dei dati obbligatori per il DG 5 e il DG 6	ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C.6.6 e allegato C.6.7, immagine del volto e immagine della firma da memorizzare in formato JPEG o JPEG2000	Parte B1, punto 4.2)
8	Presentazione dei dati facoltativi e supplementari	ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C	Parte B1, punto 4.3)
9	Autenticazione passiva	ISO/IEC 18013-3:2009, punto 8.1, dati da memorizzare in EF.SOd (oggetto di sicurezza del documento) nell'LDS	Parte B1, punto 5.1), lettera a)

10	Restrizione dell'accesso di base	ISO/IEC 18013-3:2009 e prima modifica	Parte B1, punto 5.2), lettera a)
	Configurazione della restrizione dell'accesso di base	ISO/IEC 18013-3:2009, allegato B.8	
11	Restrizione dell'accesso estesa	<i>Technical Guideline TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents — Extended Access Control (EAC)</i> , versione 1.11	Parte B1, punto 5.2), lettera b)
12	Metodi di prova	ISO 18013-4:2011	Parte B3, punto 1.
13	Certificato di sicurezza	EAL 4+ o equivalente	Parte B3, punto 2.
14	Certificato funzionale	Prove delle schede intelligenti in base alle norme delle serie ISO 10373	Parte B3, punto 3.

PARTE B3: procedura di omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip

1. DISPOSIZIONI GENERALI

I fabbricanti che chiedono l'omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip presentano un certificato di sicurezza e un certificato funzionale.

Qualsiasi modifica pianificata del processo di produzione, anche del software, è previamente notificata all'autorità che ha accordato l'omologazione. L'autorità può richiedere informazioni e prove supplementari prima di accettare la modifica.

Le prove sono condotte in base ai metodi di cui alla parte B2, voce 12.

2. CERTIFICATO DI SICUREZZA

Per quanto concerne la valutazione della sicurezza, i microchip delle patenti di guida sono valutati in base ai criteri di cui alla parte B2, voce 13.

Il certificato di sicurezza è rilasciato unicamente in seguito a una valutazione positiva della capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3. CERTIFICATO FUNZIONALE

La valutazione funzionale delle patenti di guida dotate di microchip avviene in base a prove di laboratorio conformemente ai criteri di cui alla parte B2, voce 14.

Gli Stati membri che integrano un microchip nelle patenti di guida provvedono a che siano rispettati le norme funzionali e i requisiti di cui alla parte B1.

Il certificato funzionale è rilasciato al fabbricante quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- il microchip è accompagnato da un certificato di sicurezza valido;
- è dimostrata la conformità con i requisiti di cui alla parte B2;
- le prove funzionali sono state condotte con esito positivo.

Spetta all'autorità competente dello Stato membro rilasciare il certificato funzionale. Il certificato funzionale reca l'identità dell'autorità che lo rilascia, l'identità del richiedente, l'identificazione del microchip e un elenco dettagliato delle prove condotte con relativi risultati.

4. CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE

1) Modello di certificato

Gli Stati membri rilasciano il certificato di omologazione UE dietro presentazione del certificato di sicurezza e di quello funzionale previsti nel presente allegato. I certificati di omologazione UE sono conformi al modello di cui alla parte B4.

2) Sistema di numerazione

Il sistema di numerazione dell'omologazione UE consiste:

a) della lettera "e" seguita da un numero corrispondente allo Stato membro che ha concesso l'omologazione UE:

1 per la Germania;

2 per la Francia;

3 per l'Italia;

4 per i Paesi Bassi;

5 per la Svezia;

6 per il Belgio;

7 per l'Ungheria;

8 per la Repubblica ceca;

9 per la Spagna;

12 per l'Austria;

13 per il Lussemburgo;

17 per la Finlandia;

18 per la Danimarca;

19 per la Romania;

20 per la Polonia;

21 per il Portogallo;

23 per la Grecia;

24 per l'Irlanda;

25 per la Croazia;

26 per la Slovenia;

27 per la Slovacchia;

29 per l'Estonia;

32 per la Lettonia;

34 per la Bulgaria;

36 per la Lituania;

49 per Cipro;

50 per Malta;

- b) delle lettere DL precedute da un trattino e seguite da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente allegato o all'ultima modifica tecnica di rilievo apportata al presente allegato. Per il presente allegato, il numero progressivo è 00;
- c) un numero di identificazione unico dell'omologazione UE assegnato dallo Stato membro emittente.

Esempio di sistema di numerazione dell'omologazione UE: e50-DL00 12345

Il numero di homologazione è memorizzato nel microchip nel DG 1 per ciascuna patente di guida dotata di tale microchip.

PARTE B4: modello di certificato di homologazione UE per le patenti di guida dotate di microchip

Nome dell'autorità competente: ...

Notifica riguardante (*):

— homologazione ☐

— ritiro dell'omologazione ☐

di una patente di guida UE dotata di microchip

Omologazione n.: ...

1. Marchio di fabbrica o denominazione commerciale: ...

2. Nome del modello: ...

3. Nome del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: ...

...

4. Indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: ...

...

5. Verbali delle prove di laboratorio:

5.1 Certificato di sicurezza n.: ... Data: ...

Rilasciato da: ...

5.2 Certificato funzionale n.: ... Data: ...

Rilasciato da: ...

6. Data dell'omologazione: ...

7. Data del ritiro dell'omologazione: ...

8. Luogo: ...

9. Data: ...

10. Documentazione illustrativa in allegato: ...

11. Firma: ...

(*) Barrare la casella che interessa.

PARTE C: SPECIFICHE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA MOBILE

- 1) In conformità del regolamento (UE) n. 910/2014, i portafogli europei di identità digitale mettono a disposizione delle persone autorizzate almeno le funzioni seguenti:
 - a) estrazione e memorizzazione di dati che consentono di dimostrare i diritti di guida di una persona;
 - b) visualizzazione e trasmissione di tali dati.
- 2) Le patenti di guida mobili e gli altri sistemi pertinenti sono conformi alla norma ISO/IEC 18013-5 sulle patenti di guida mobili e al regolamento (UE) n. 910/2014.
- 3) Ai fini del presente allegato, il titolare di una patente di guida mobile rilasciata a norma della presente direttiva è considerato utente autorizzato solo se è identificato come tale. [...]
- 4) [...]
- 5) Gli Stati membri consentono al titolare della patente di guida di estrarre una patente di guida mobile nel loro portafoglio europeo di identità digitale. [...]

Il portafoglio europeo di identità digitale contenente la patente di guida mobile consente automaticamente o su richiesta l'aggiornamento o il nuovo rilascio della patente di guida mobile.

I portafogli europei di identità digitale consentono al titolare della patente di guida di visualizzare o trasmettere a terzi, in tutto o in parte, i dati contenuti nella patente di guida mobile. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a richiedere dai portafogli europei di identità digitale i dati contenuti nella patente di guida mobile per poter accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida (verifica).

[...]

Le informazioni trasmesse direttamente a partire dall'attestazione elettronica della patente di guida mobile memorizzate nel portafoglio europeo di identità digitale consentono alle autorità competenti di accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida mobile (verifica), comprese eventuali restrizioni applicabili nell'Unione o nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri non considerano valida una patente di guida mobile qualora sia scaduta o sia stata revocata. Se uno Stato membro decide di revocare una patente di guida mobile, fornisce le informazioni relative a tale decisione in un elenco delle revoche gestito da tale Stato membro, o le rende accessibili agli altri Stati membri a fini di verifica in altra maniera, gratuitamente e in modo interoperabile. Uno Stato membro diverso da quello che rilascia la patente di guida che impone una decisione di ritiro della patente di guida lo comunica immediatamente allo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida.

- 6) [...]
- 7) [...]
- 8) [...]

PARTE D: DATI DA INSERIRE NELLA PATENTE DI GUIDA DELL'UE

1) Le sigle distintive degli Stati membri che rilasciano la patente sono le seguenti:

B: Belgio

BG: Bulgaria

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

HR: Croazia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

RO: Romania

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

- 2) La dicitura "patente di guida" da stampare sulle patenti di guida nella lingua o nelle lingue degli Stati membri è la seguente:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúas Tiomána

Vozačka dozvola

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Ličenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conduire

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort

3) Le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono le seguenti:

Campo	Informazione
1	cognome del titolare
2	altro(i) nome(i) del titolare
3	luogo e data di nascita
4a	data di rilascio della patente
4b	data di scadenza della patente [...]
4c	designazione dell'autorità che rilascia la patente
4d	un numero diverso da quello di cui al campo 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa)
5	numero della patente
6	fotografia del titolare
7	firma del titolare
8	residenza, domicilio permanente o recapito postale (menzione facoltativa)
9	categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)

4) Le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata sono le seguenti:

Campo	Informazione
9	categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate - o, nel caso di patenti di guida mobili, visualizzate - in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)

10	data del primo rilascio per ciascuna categoria, ove disponibile (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o conversione); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)
11	data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)
12	eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata, come precisato nella parte E

Se un codice specificato nella parte E si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto i campi 9, 10 e 11.

5) Le informazioni specifiche relative alla gestione della patente rilasciata sono le seguenti:

Campo	Informazione
13	eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente, nel quadro dell'applicazione della parte A1, punto 4, lettera a);
14	eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa); tali indicazioni possono comprendere in particolare qualsiasi limitazione, sospensione, revoca o annullamento parziale del diritto di guidare o della patente di guida, ad esempio limitata a determinate categorie o al territorio di taluni Stati membri. Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero del campo corrispondente. Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo campo anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

PARTE E: CODICI DELL'UNIONE E NAZIONALI

I codici da 01 a 99 sono codici armonizzati dell'Unione europea.

CONDUCENTE (motivi medici)

01		. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
	01.01.	Occhiali
	01.02.	Lenti a contatto
	01.05.	Occlusore oculare
	01.06.	Occhiali o lenti a contatto
	01.07.	Aiuto ottico specifico
02		Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03		Protesi/ortosi per gli arti
	03.01.	Protesi/ortosi per gli arti superiori
	03.02.	Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO

10		Cambio di velocità modificato
	10.02.	Selezione automatica del rapporto di trasmissione
	10.04.	Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15		Frizione modificata
	15.01.	Pedale della frizione adattato

	15.02.	Frizione manuale
	15.03.	Frizione automatica
	15.04.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
20		Dispositivi di frenatura modificati
	20.01.	Pedale del freno adattato
	20.03.	Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
	20.04.	Pedale del freno a scorrimento
	20.05.	Pedale del freno basculante
	20.06.	Freno manuale
	20.07.	Azionamento del freno con una forza massima di ... N ¹¹ (ad esempio "20.07(300N)")
	20.09.	Freno di stazionamento adattato
	20.12.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
	20.13.	Freno a ginocchio
	20.14.	Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25		Dispositivo di accelerazione modificato
	25.01.	Pedale dell'acceleratore adattato
	25.03.	Pedale dell'acceleratore basculante
	25.04.	Acceleratore manuale

¹¹ Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

	25.05.	Acceleratore a ginocchio
	25.06.	Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
	25.08.	Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
	25.09.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
31		Adattamenti e protezioni dei pedali
	31.01.	Set supplementare di pedali paralleli
	31.02.	Pedali sullo stesso livello (o quasi)
	31.03.	Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
	31.04.	Fondo rialzato
32		Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
	32.01.	Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

	32.02.	Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33		Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
	33.01.	Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
	33.02.	Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35		Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
	35.02.	Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
	35.03.	Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
	35.04.	Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
	35.05.	Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
40		Sterzo modificato
	40.01.	Sterzo con forza massima di azionamento di ... N ¹² (ad esempio "40.01(140N)")
	40.05.	Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
	40.06.	Posizione adattata del volante

¹² Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

	40.09.	Sterzo controllato tramite piede
	40.11.	Dispositivo di assistenza al volante
	40.14.	Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
	40.15.	Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42		Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
	42.01.	Dispositivo retrovisore adattato
	42.03.	Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
	42.05.	Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43		Posizione del sedile del conducente
	43.01.	Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
	43.02.	Sedile conducente adattato alla forma del corpo
	43.03.	Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
	43.04.	Sedile conducente dotato di braccioli
	43.06.	Adattamento della cintura di sicurezza
	43.07.	Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44		Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
	44.01.	Impianto frenante su una sola leva
	44.02.	Freno della ruota anteriore adattato
	44.03.	Freno della ruota posteriore adattato
	44.04.	Acceleratore adattato

	44.08.	Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
	44.09.	Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore ... N ¹³ (ad esempio "44.09(140N)")
	44.10.	Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N ¹⁴ (ad esempio "44.10(240N)")
	44.11.	Poggiapiedi adattato
	44.12.	Manubrio adattato
45		Solo per motocicli con sidecar
46		Solo per tricicli
47		Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

¹³ Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

¹⁴ Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema.

50		Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:		
a	sinistra	
b	destra	
c	mano	
d	piede	
e	nel mezzo	
f	braccio	
g	pollice	

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

60		Equivalenze facoltative (il codice deve essere indicato in dettaglio)
	60.01.	Il titolare di una patente di guida di categoria B di almeno 21 anni di età può guidare tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW
	60.02.	Il titolare di una patente di guida di categoria B può guidare motocicli della categoria A1
	60.03.	Il titolare di una patente di guida categoria B1 può guidare solo veicoli con massa massima non superiore a 2 500 kg e velocità massima tecnicamente limitata a 45 km/h
61		Guida in orario diurno (ad esempio: un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto)
62		Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

63		Guida senza passeggeri
64		Velocità di guida limitata a... km/h
65		Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente, a meno la condizione non sia contemplata dal codice 98.02
66		Guida senza rimorchio
67		Guida non autorizzata in autostrada
68		Niente alcol
69		Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69(1.1.2016)")

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70		Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
71		Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
72		Conversione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla ONU se si tratta del paese terzo soggetto alla decisione di esecuzione a norma dell'articolo 12, paragrafo 7; ad esempio "72.0123456789.USA")
73		Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78		Limitata a veicoli con cambio automatico

79		Limitata a veicoli di cui all'articolo 18 della presente direttiva (il codice deve essere indicato in dettaglio)
	79.01.	Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
	79.02.	Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
	79.03.	Limitata a tricicli
	79.04.	Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
	79.05.	Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
	79.06.	Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg
80		Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81		Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
95		Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva (UE) 2022/2561 fino a ... (ad esempio: "95(1.1.2028)")
96		Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg
97		Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra

		nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁵
98		Codici utilizzati ai fini degli articoli 14 e 15 (il codice deve essere indicato in dettaglio)
	98.01	Il conducente è considerato inesperto ed è soggetto alle condizioni relative al periodo di prova. In caso di conversione, rinnovo o sostituzione della patente, al codice è aggiunta la data di conclusione del periodo di prova registrata inizialmente (ad esempio 98.01.13.04.2028)
	98.02	Il titolare deve soddisfare le condizioni del sistema di guida accompagnata fino al raggiungimento dei 18 anni di età
99		Codice utilizzato per guidare un camper o un'ambulanza pesante con patente di guida di categoria B la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 4 250 kg

I codici 100 e superiori sono codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente di guida.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI GUIDA E CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore. A tal fine devono essere effettuate le seguenti prove di controllo:

- una prova teorica;
- a seguito dell'esito positivo della prova teorica, una prova di capacità e comportamento.

Le prove sono effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

Devono essere formulate domande riguardanti tutti gli argomenti di cui ai punti seguenti; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

- a) le norme che regolano la circolazione stradale:
 - in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenza e limiti di velocità;
- b) il conducente:
 - importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada, compresi gli utenti di mezzi di micromobilità;
 - percezione generale, compresa la percezione dei pericoli, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcol, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

- c) la strada:
 - principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
 - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada, compresa la percezione e l'anticipazione dei pericoli, in particolare alla luce del loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
 - caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
 - guida sicura nelle gallerie stradali;
- d) gli altri utenti della strada:
 - fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, in particolare degli utenti della strada vulnerabili che godono di un livello di protezione inferiore nel traffico rispetto agli utenti di autoveicoli quali automobili, autobus e autocarri e che sono direttamente esposti alle forze in atto nelle collisioni. Tale categoria comprende pedoni, ciclisti, utenti di veicoli a motore a due ruote, utenti di dispositivi di mobilità personale e persone con disabilità o con mobilità e orientamento ridotti;
 - rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e al relativo campo visivo dei conducenti, compresi i veicoli con sistemi avanzati di assistenza alla guida e altri sistemi automatizzati;
- e) norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
 - formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
 - regole generali di comportamento del conducente in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
 - fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
 - conoscenza di aspetti relativi alla sicurezza dei veicoli alimentati con combustibili alternativi;
- f) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
- g) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

- h) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e delle dotazioni per la sicurezza dei bambini;
- h bis) ricarica dei veicoli elettrici;
- i) regole e aspetti dell'uso dei veicoli legati all'ambiente, anche per quanto riguarda i veicoli elettrici: corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante/energia, limitazione delle emissioni (emissioni di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici, rumore e microplastiche derivanti dall'usura degli pneumatici e della strada ecc.);
- j) vantaggi, limitazioni e rischi associati ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e ai sistemi di guida automatizzata; l'importanza delle loro differenze e del loro utilizzo sicuro, nonché l'interazione con il conducente, gli obblighi del conducente e il modo in cui i sistemi possono incidere sulla consapevolezza e sul comportamento del conducente; ciò comprende il campo d'impiego dei sistemi, l'esistenza di richieste di presa in carico generate dai sistemi e gli obblighi rimanenti del conducente durante l'attivazione dei sistemi.

Nuovo considerando 18 bis

"(18 bis) In considerazione della disponibilità e dell'utilizzo crescenti di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di sistemi di guida automatizzata, è necessario includere i requisiti relativi a tali sistemi nelle prove teoriche al fine di garantire la conoscenza generale da parte del conducente dei vantaggi, delle limitazioni e dei rischi associati ai sistemi automatizzati. Tale requisito di conoscenza riguarda, in particolare, il campo d'impiego dei sistemi di guida automatizzata, l'esistenza di richieste di presa in carico da parte dei sistemi di guida automatizzata e gli obblighi rimanenti del conducente durante l'attivazione dei sistemi di guida automatizzata."

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

- a) impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;
- b) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
- c) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
- d) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

1) Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

- a) disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014;
- b) disposizioni che regolano il pertinente tipo di trasporto: merci o passeggeri;
- c) documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di merci o passeggeri sia a livello nazionale che internazionale;
- d) comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;
- e) precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
- f) disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
- g) limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
- h) lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo);
- i) fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1 e C1E);
- j) responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea e a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali ecc.) (solo categorie D, DE, D1 e D1E);
- k) gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate al punto 4.1), lettere da a) a c).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

- 2) Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:
- a) nozioni sulla costruzione e il funzionamento dei motori a combustione interna [...], dei liquidi (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio ecc.);
 - b) lubrificazione e protezione dal gelo;
 - c) nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
 - d) freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
 - e) frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE e DE);
 - f) metodi per individuare le cause dei guasti;
 - g) manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e esecuzione delle opportune riparazioni ordinarie;
 - h) responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C e CE).

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

1) Cambio del veicolo

- a) Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

- b) I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1), lettera a), sono considerati dotati di cambio automatico.

Fatto salvo il punto 5.1), lettera c), se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto è indicato con il pertinente codice dell'Unione di cui all'allegato I, parte E, sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Il codice dell'Unione descritto al primo comma non è registrato su una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1 o B, o è successivamente rimosso dalla stessa, se il candidato o il titolare supera una prova specifica di capacità e comportamento o se porta a termine un'apposita formazione, che può essere effettuata prima o dopo la prova di capacità e comportamento su un veicolo dotato di cambio automatico.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- i) approvare e supervisionare l'apposita formazione; o
- ii) organizzare la prova specifica di capacità e comportamento.

I veicoli utilizzati per la formazione o per la prova di cui al presente punto devono essere dotati di cambio manuale e rientrare nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

La durata della prova di capacità e comportamento e la distanza percorsa devono essere sufficienti a valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo.

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo. Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche. La durata della formazione è di almeno 7 ore.

- c) Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1), lettera b), purché il candidato sia già titolare di una patente di guida senza la restrizione di cui alla lettera b) in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4) durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

- 2) I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm³ sotto la cilindrata minima prescritta.

a) Categoria A1:

motociclo di categoria A1 senza sidecar, con potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 120 cm³.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.

b) Categoria A2:

motociclo senza sidecar, con potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 250 cm³.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

c) Categoria A:

motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 600 cm³.

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.

d) Categoria B:

veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

e) Categoria BE:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle dell'autoveicolo; il cassone può anche essere leggermente meno largo dell'autoveicolo, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

f) Categoria B1:

i) veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, o

ii) se la patente di guida autorizza la guida di veicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), il veicolo utilizzato per le prove di capacità e comportamento deve soddisfare le condizioni di cui a tale paragrafo.

g) Categoria C:

veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m e larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice. il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

h) Categoria CE:

autoarticolato o insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,4 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice. l'autoarticolato o l'insieme deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

i) Categoria C1:

veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg e lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;

quando la persona non è sottoposta a prove concernenti la sua capacità di utilizzare l'apparecchio di controllo, non è necessario che il veicolo sia dotato di tale apparecchio.

j) Categoria C1E:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore a 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni dell'autoveicolo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

k) Categoria D:

veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

l) Categoria DE:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,4 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

m) Categoria D1:

veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

n) Categoria D1E:

insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

1) Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

- a) indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
- b) effettuare, a caso, [...] controlli della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

2) Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

- a) mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
- b) parcheggiare il motociclo sul cavalletto;

- c) eseguire almeno due manovre a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo dell'acceleratore e del freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi; se la prova è effettuata su un motociclo con cambio manuale, deve essere verificato anche l'utilizzo combinato della frizione;
- d) eseguire almeno due manovre ad una velocità più elevata, di cui una a una velocità minima di almeno 30 km/h e una al fine di evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio e la tecnica di virata; se la prova è effettuata su un motociclo con cambio manuale, una manovra deve essere effettuata in seconda o terza marcia; ciò deve permettere di verificare la tecnica di cambio delle marce;
- e) frenare: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

3) Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

- a) partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
- b) guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- c) guida in curva;
- d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- e) cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambiamento di corsia;
- f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

- i) reagire alle situazioni pericolose e anticiparle; in deroga all'obbligo di eseguire le azioni in situazioni di traffico normale, le azioni sono eseguite solo se la situazione pericolosa è riscontrata accidentalmente; in alternativa, per verificare tali competenze possono essere utilizzati simulatori;
- j) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

1) Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

- a) regolare il sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;
- c) controllare la chiusura delle porte;
- d) effettuare, a caso, controlli della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
- e) controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
- f) controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

2) Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

- a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
- b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
- c) parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
- d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

- 3) Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
- a) aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
 - b) marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
 - c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

4) Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

- a) partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
- b) guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- c) guida in curva;
- d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- e) cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambiamento di corsia;
- f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo;
- j) reagire alle situazioni pericolose e anticiparle; in deroga all'obbligo di eseguire le azioni in situazioni di traffico normale, le azioni sono eseguite solo se la situazione pericolosa è riscontrata accidentalmente; in alternativa, per verificare tali competenze possono essere utilizzati simulatori.

8. **Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E**

1) Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

- a) regolare il sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;
- c) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
- d) controllare il servofreno e il servosterzo; controllare le condizioni di ruote e relativi bulloni, parafranghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.); controllare e utilizzare la strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento;
- e) controllare la pressione dell'aria, il serbatoio dell'aria compressa e le sospensioni;
- f) controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E);
- g) controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);
- h) adottare misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllare la struttura esterna, le aperture di servizio, le uscite di emergenza, la cassetta di pronto soccorso, gli estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E);
- i) leggere una cartina stradale, calcolare un itinerario, anche con l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

1 bis) Guida del veicolo senza rimorchio (solo per le categorie C1E, CE, D1E e DE)

Se il conducente non è già abilitato a guidare veicoli delle categorie C1, C, D1 e D, rispettivamente, la competenza per guidare il veicolo deve essere verificata prima di guidare nel traffico con un rimorchio.

- 2) Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
- a) aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);
 - b) marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
 - c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture simili (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E);
 - d) parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E).

3) Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

- a) partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
- b) guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- c) guida in curva;
- d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- e) cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambiamento di corsia;
- f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo;
- j) reagire alle situazioni pericolose e anticiparle; in deroga all'obbligo di eseguire le azioni in situazioni di traffico normale, le azioni sono eseguite solo se la situazione pericolosa è riscontrata accidentalmente; in alternativa, per verificare tali competenze possono essere utilizzati simulatori.

4) Guida sicura e attenta al risparmio energetico

Guidare con uno stile tale da garantire la sicurezza e ridurre il consumo di carburante/energia e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa. [...]

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

- 1) Per ciascuna delle situazioni di guida di cui ai punti 6, 7 e 8, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba essere portata a termine o meno.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori siano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

- 2) Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico e degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare gli utenti della strada vulnerabili), anticipandone le mosse.
- 3) L'esaminatore deve inoltre valutare se il candidato:
 - a) controlla il veicolo, tenendo conto degli aspetti seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE e D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
 - b) ha uno stile di guida attento ai consumi e all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E);
 - c) rispetta le regole di osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
 - d) rispetta le precedenza: precedenza agli incroci e ai raccordi; precedenza in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre particolari);

- e) si posiziona correttamente sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
- f) mantiene le distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada, in particolare dagli utenti della strada vulnerabili;
- g) rispetta i limiti e le indicazioni di velocità: rispetto del limite massimo di velocità; adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida a una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
- h) rispetta i semafori, la segnaletica stradale e altre indicazioni: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
- i) rispetta le segnalazioni: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- j) controlla la frenata e l'arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate e arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D e DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D e DE).

10. **Durata della prova**

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla sezione B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE e a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari, per la verifica della competenza di cui al punto 8, paragrafo 1 bis, e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. **Luogo della prova**

La parte della prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte della prova volta a esaminare il comportamento nel traffico deve essere effettuata, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade e autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere e anticipare i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- avere la padronanza del proprio veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;
- rispettare il codice della strada e in particolare le disposizioni che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;
- individuare i difetti tecnici più importanti del proprio veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;
- tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento al volante (ad esempio alcol, fatica, difetti della vista ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli vulnerabili, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo;
- avere una conoscenza sufficiente dei fattori di rischio legati ai mezzi di micromobilità;
- disporre di conoscenze sufficienti in materia di sicurezza in relazione all'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi;
- disporre di conoscenze sufficienti sull'uso dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e di altri sistemi automatizzati.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità e i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità e continuino ad adottare i comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato i conducenti sono classificati in due gruppi:

- 1) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE;
- 2) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.

La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2. Per analogia i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

[...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

VISTA

6. Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore, nonché a un esame indicativo volto a valutare se sia necessario un ulteriore esame del campo visivo. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo o l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali", ove vi siano motivi di ritenere che il rilascio di una patente di guida al candidato non pregiudichi la sicurezza stradale; in questi casi il conducente dovrebbe essere sottoposto a un esame da parte di un'autorità medica competente per dimostrare l'assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato dovrebbe anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un'autorità competente.

Gruppo 1

- 1) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

Inoltre il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi e l'estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

- 2) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio (ad esempio in caso di diplopia) deve avere una acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al punto 6.1).
- 3) A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

Gruppo 2

- 4) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,1 per l'occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie, o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

Inoltre il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi e l'estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da alterazione della sensibilità al contrasto o da diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

UDITO

7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con affezioni o disabilità del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

- 1) La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente con disabilità fisiche. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o della disabilità in questione ed eventualmente su una prova pratica. Deve inoltre essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

- 2) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente con un'affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità fisica si sia stabilizzata.

Gruppo 2

- 3) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9. Le patologie o le affezioni cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire limitazioni temporanee o permanenti alla guida.
- 1) Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo indicato soltanto dopo che la patologia è stata curata efficacemente e previa certificazione medica specialistica e, se del caso, valutazione medica periodica:
- a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);
 - c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con
 - malattie cardiache strutturali e in particolare tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o
 - TV polimorfa non sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
 - d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);

- f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);
- g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
- i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
- j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- l) ictus/attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
- n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
- o) insufficienza cardiaca:
 - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1);
 - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35 % (si applica solo al gruppo 2);
- p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
- q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);
- r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);
- s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);
- t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);
- u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
- v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
- w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).

2) Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:

- a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
- b) malattie vascolari periferiche — aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
- c) insufficienza cardiaca:
 - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1);
 - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
- d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);
- e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
- f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
- g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche – cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);
- h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
- i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

3) Altre cardiomiopatie

È necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un'attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.

4) Gli Stati membri possono limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente con altre malattie cardiovascolari.

DIABETE MELLITO

10. Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

"ipoglicemia grave": condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona;

"ipoglicemia ricorrente": manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

Gruppo 1

- 1) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico a basso rischio di ipoglicemia, il candidato o il conducente deve essere soggetto a visita medica regolare, adattata in funzione del singolo caso. In caso di trattamento farmacologico ad alto rischio di ipoglicemia che può avere conseguenze sull'idoneità alla guida, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a 10 anni.
- 2) Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei 3 mesi successivi all'ultimo episodio.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

Gruppo 2

- 3) Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:
- a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti;
 - b) il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;
 - c) il conducente deve poter controllare in modo adeguato i livelli di glucosio nel sangue mediante controlli regolari, facendo ricorso ad ausili tecnici, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida;
 - d) il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;
 - e) assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.
- Inoltre in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.
- 4) Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, dovrebbe essere segnalata e seguita da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.

MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

11. Le norme seguenti si applicano ai candidati affetti da malattie neurologiche e da sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

MALATTIE NEUROLOGICHE

- 1) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine i disturbi neurologici dovuti ad affezioni o ad interventi chirurgici che incidono sul sistema nervoso centrale o periferico, che danno luogo a menomazioni cognitive, sensoriali o motorie e perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione dei loro effetti funzionali sulla guida e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato a esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

- 2) Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l'ora;
"sindrome da apnea ostruttiva notturna grave":

un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30; entrambe sono associate a un'eccessiva sonnolenza notturna.

- 3) Il candidato o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.
- 4) La patente di guida può essere rilasciata ai candidati o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.
- 5) I candidati o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.

Nuovo considerando:

"(xx) In considerazione degli studi condotti su varie patologie che comportano un rischio di eccessiva sonnolenza/stanchezza, la Commissione dovrebbe avviare una revisione del capo dell'allegato III dedicato alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, una volta che un numero adeguato di studi è stato completato e messo a disposizione della comunità scientifica."

EPILESSIA

12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:

"epilessia": condizione medica in cui la persona interessata ha avuto due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra;

"crisi epilettica provocata": crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di crisi della persona interessata per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

Gruppo 1

- 1) La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché la persona interessata non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni fino a che non non abbiano trascorso un periodo di almeno cinque anni senza crisi epilettiche. [...]

- 2) Crisi epilettica provocata: il candidato che presenta tale condizione a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ricorrenza durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di comorbidità).
- 3) Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
- 4) Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
- 5) Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.
- 6) Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).
- 7) Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).
- 8) Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
- 9) Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: cfr. "Epilessia" al punto 12.5).

Gruppo 2

- 10) Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi prescritto. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un esame neurologico approfondito non deve aver rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l'elettroencefalogramma (EEG) non deve aver registrato alcuna attività epilettiforme. Dopo l'episodio acuto occorre eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
- 11) In caso di crisi epilettica provocata, scatenata da una causa identificabile, deve essere fornita una relazione neurologica favorevole che certifichi un periodo di almeno un anno senza crisi e comprenda una valutazione elettroencefalografica. Si deve tenere conto delle altre sezioni del presente allegato. In caso di lesioni cerebrali strutturali che presentano un rischio maggiore di insorgenza di crisi epilettiche, la loro entità deve essere valutata mediante una relazione neurologica.
- 12) Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione neurologica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
- 13) Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. [...]
- 14) Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l'assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".

Determinati disturbi (ad esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un'autorità medica competente deve effettuare una valutazione. [...]

DISABILITÀ MENTALI

13. Le norme seguenti si applicano ai candidati o conducenti con disabilità mentali o intellettive.

Gruppo 1

- 1) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con:
 - a) disabilità mentali gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

- b) disabilità intellettive gravi;
- c) problemi comportamentali gravi, disturbi del comportamento legati alla senescenza o turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento o di adattamento connesse a disturbi della personalità,

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare. Occorre preventivamente osservare un periodo di remissione.

Gruppo 2

- 2) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOL

- 14. Il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

- 1) La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol.

Al termine di un periodo constatato di astinenza, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata se il candidato o conducente è sottoposto al parere di un medico autorizzato e a un periodo di controlli medici regolari.

- 1 bis) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol, a condizione che siano utilizzate tecnologie che consentano di sopperire alla dipendenza (ad esempio mediante l'uso obbligatorio di un dispositivo di tipo alcolock) e che il conducente sia soggetto a un riesame periodico di ulteriori trattamenti per far fronte alla dipendenza o all'incapacità di dissociare la guida dal consumo di alcol. Qualora venga constatato un periodo di astinenza, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata senza che sia previsto l'utilizzo di tali tecnologie se il conducente è sottoposto al parere di un medico autorizzato e a un periodo di controlli medici regolari. I controlli medici periodici possono essere effettuati durante e/o dopo l'utilizzo di tali tecnologie.

Gruppo 2

- 2) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15. Le norme seguenti si applicano alle droghe e ai medicinali.

Abuso

- 1) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, non sia disposto o non sia in grado di dissociare il consumo dalla guida, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

- 2) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che comprometta la capacità mentale o fisica di guidare.

Gruppo 2

- 3) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

16. Le norme seguenti si applicano ai candidati con affezioni renali.

Gruppo 1

- 1) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave con conseguente limitazione significativa della capacità fisica, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

- 2) La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

DISPOSIZIONI VARIE

17. Le disposizioni seguenti sono considerate varie.

Gruppo 1

- 1) La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici regolari.

Gruppo 2

- 2) L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

In generale la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da un'affezione non indicata nei punti del presente allegato che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.

ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

- 1) La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2) a 1.6).
- 2) Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.
- 3) Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
 - a) teoria del comportamento al volante;
 - b) guida previdente e prevenzione degli incidenti;
 - c) programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
 - d) requisiti dell'esame di guida;
 - e) pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'Unione e quella nazionale e le linee guida interpretative;
 - f) teoria e tecniche di valutazione;
 - g) guida prudente.
- 4) Capacità di valutazione:
 - a) capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:
 - b) riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
 - c) accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
 - d) raggiungimento di competenze e riconoscimento degli errori;
 - e) uniformità e coerenza della valutazione;
 - f) assimilazione rapida delle informazioni ed estrapolazione dei punti fondamentali;
 - g) lungimiranza, individuazione dei problemi potenziali e sviluppo di strategie per affrontarli;
 - h) offerta di un feedback tempestivo e costruttivo.

- 5) Capacità personali di guida:
la persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.
- 6) Qualità del servizio:
- a) stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
 - b) comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile e il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e rispondere alle domande dei candidati;
 - c) fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
 - d) trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.
- 7) Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
- a) conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
 - b) sicurezza di carico;
 - c) conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.
- 8) Guida attenta ai consumi di carburante/energia e rispettosa dell'ambiente.

2. **Condizioni generali**

- 1) Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:
- a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni;
 - b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
 - c) deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
 - d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED)¹⁷;
 - e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

¹⁷ [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_\(ISCED\)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Implementation_of_ISCED_2011_.28levels_of_education.29)

- 2) Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:
- a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata qualifica professionale;
 - b) deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
 - c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore possa dimostrare:
 - i) di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata;
o
 - ii) in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;
 - d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED);
 - e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
- 3) Equivalenze
- a) Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
 - b) Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
 - c) Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

3. **Qualificazione iniziale**

1) Formazione iniziale

- a) Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.
- b) Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato programma di formazione sarà connesso all'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.

2) Esami

- a) Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.
- b) Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4). La procedura d'esame deve essere accessibile¹⁸ e comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso si può fare ricorso a una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.
- c) Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.

4. **Garanzia di qualità e formazione continua**

1) Garanzia di qualità

- a) Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.
- b) I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere il controllo degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi condotti.

¹⁸ In conformità dei requisiti di accessibilità stabiliti nell'atto europeo sull'accessibilità (direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi).

- c) Gli Stati membri provvedono a che ogni esaminatore sia oggetto di un controllo annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1), lettera b). Gli Stati membri provvedono inoltre a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che effettua il controllo deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.
- d) Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di controllo con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.
- e) La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.

2) Formazione periodica

- a) Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:
 - i) una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni complessivi per periodo di due anni, al fine di:
 - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
 - [...] sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;
 - garantire che essi stessi continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;
 - ii) una formazione minima a carattere periodico di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni al fine di sviluppare e mantenere le capacità pratiche di guida necessarie.
- b) Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.
- c) La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.

- d) Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2), lettera e).
- e) Gli esaminatori che non abbiano condotto esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati a condurre esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2), lettera a).

5. Diritti acquisiti

- 1) Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediatamente prima del 19 gennaio 2023 di continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.
- 2) Tali esaminatori sono tuttavia soggetti ai controlli periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI, CAMPER E AMBULANZE PESANTI, DEFINITE NELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C), SECONDO TRATTINO, SECONDO COMMA

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
 - a) approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d); od
 - b) organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

A. Combinazioni

1. La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.
2. Programma di formazione dei conducenti

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, le capacità e i comportamenti descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Occorre prestare particolare attenzione alla dinamica di guida, ai criteri di sicurezza, alla motrice e al rimorchio (meccanismo di aggancio), al corretto caricamento e agli accessori di sicurezza.

La parte pratica comprende i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo e riaggancio allo stesso, parcheggio.

Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.

Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

3. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 2.

B. Camper e ambulanze pesanti

1. La durata della formazione del conducente è di almeno sette ore e può essere organizzata su strade pubbliche o su un circuito chiuso.

2. Programma di formazione dei conducenti

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, le capacità e i comportamenti descritti al punto 2 e, per quanto riguarda la categoria C1, al punto 8 dell'allegato II. Occorre prestare particolare attenzione alla dinamica di guida, ai criteri di sicurezza, al corretto caricamento e agli accessori di sicurezza.

La parte pratica comprende i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, parcheggio.

I veicoli utilizzati per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

3. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 2.

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
 - a) approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c); od
 - b) organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

2. La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.

3. Programma di formazione dei conducenti

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.

Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.

I motocicli utilizzati per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

4. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.
